

CAMERA DEI DEPUTATI N. 904

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Istituzione del Comitato per la sicurezza del volo

Presentato il 24 novembre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — La materia delle inchieste sugli incidenti aeronautici è attualmente disciplinata dal Codice della navigazione nella Parte II - Libro I, Titolo VIII, avente per oggetto « Delle inchieste sui sinistri » (articoli 826-833).

La detta disciplina, anche alla luce dell'esperienza finora maturata, non soddisfa adeguatamente le esigenze connesse allo sviluppo del trasporto aereo sotto un duplice profilo. Da una parte, non viene neppure considerato il più generale, e logicamente anteriore problema della sicurezza del volo, che richiede l'esistenza di un compiuto sistema di interventi pre-

ventivi, di studi, di intese anche con autorità straniere e internazionali del ramo. D'altra parte il vigente sistema di inchieste sui sinistri aeronautici, in particolare per quanto concerne la composizione e l'attività delle commissioni tecnico-amministrative per le inchieste formali, non è idoneo ad assicurare sempre il migliore esito degli accertamenti.

Su quest'ultimo punto si osserva che l'articolo 827 del codice della navigazione demanda la composizione delle dette commissioni al regolamento, peraltro non ancora emanato. Ne è derivato che le commissioni di inchiesta tecnico-forma-

le sono oggi costituite di volta in volta in modo occasionale. Manca, cioè, la necessaria continuità dell'organo e quindi, di indirizzo: non sempre, inoltre è assicurata la partecipazione di esperienze e competenze professionali adeguate, anche in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'incidente.

Si palesa quindi la necessità di soddisfare entrambe le esigenze sopra indicate: di istituire un ufficio preposto alla sicurezza del volo e di affidare il compito delle inchieste tecnico-formali ad un organismo *ad hoc*, avente requisiti di alta professionalità e specializzazione. Ciò comporta la riforma delle attuali strutture dell'amministrazione.

È stato quindi predisposto un disegno di legge, formulato anche sulla base delle esperienze di altri paesi, nei quali particolare rilevanza hanno assunto i problemi del trasporto aereo in dipendenza del notevole sviluppo del trasporto stesso.

Punto centrale dell'iniziativa legislativa è (articolo 1) la istituzione di un unico organismo competente nelle dette materie, il comitato per la sicurezza del volo, messo alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti.

Il comitato, composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso deve comprendere elevate competenze professionali nelle materie che concernono la sicurezza del volo (aeronautiche, elettroniche, radiotrasmissioni, eccetera). Proprio per consentire l'acquisizione delle migliori capacità si sconsiglia la adozione di una struttura rigida, di persone legate da un rapporto continuativo. Si suggerisce, invece, la nomina di durata quadriennale, con possibilità di rinnovo. Uno dei componenti sarà designato dal Ministro incaricato della protezione civile stante l'evidente connessione delle competenze.

L'articolo 2 prevede le riunioni ed i compiti del comitato. La soluzione di affidare ad un unico organismo compiti di

prevenzione nella materia della sicurezza del volo nonché compiti di inchiesta tecnico-formale e di indagine, appare la più idonea a consentire la necessaria unità di indirizzo e, quindi, il migliore sistema di sicurezza del volo.

Viene precisato che il comitato provvede alle inchieste tecnico-formali di cui all'articolo 827 del codice della navigazione, rimanendo quindi al direttore di aeroporto la competenza per le inchieste sommarie. Il comitato stesso può, poi, provvedere anche di ufficio alle indagini sui mancati incidenti aeronautici e su qualsiasi evento che possa risultare pregiudizievole alla sicurezza del volo.

Poiché il comitato è concepito come il vero propulsore delle attività, anche preventive, dirette ad assicurare la sicurezza del volo, si affidano al medesimo gli ulteriori compiti di formulare raccomandazioni e di fornire elementi in materia (lettera b), di mantenere gli opportuni rapporti con amministrazioni ed organizzazioni estere ed internazionali (lettera c) e di formulare proposte al Ministro dei trasporti per i piani di sicurezza del volo.

Il comitato si avvale della collaborazione di appositi uffici con le dotazioni di personale di cui al successivo articolo 6. L'organizzazione interna degli uffici è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, sentito lo stesso comitato.

L'articolo 3 contempla i poteri del presidente.

L'articolo 4 attribuisce al comitato il potere di acquisire atti, documenti e informazioni occorrenti per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di provvedere alla audizione personale di determinati soggetti che ravvisi utile sentire.

Il comitato, inoltre, può provvedere a dirette verifiche di aeromobili ed impianti anche se sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Si tratta di operazioni che non interferiscono con l'attività della medesima autorità giudiziaria né alterano lo stato delle cose. Da una parte, quindi, è rispettata e salvaguardata l'autonomia dell'accertamento giudiziario e l'assoluta indipendenza dell'autorità allo stesso preposta; dall'altra,

nessun pregiudizio può derivare all'accertamento medesimo, poiché non è prevista alcuna modificazione della situazione materiale obiettiva.

È indubbio che le relazioni di inchiesta tecnico-formale e in genere le relazioni su altre indagini eseguite, provenendo da un organo che si avvale della partecipazione di persone di alta competenza professionale, sono destinate a recare un decisivo contributo alla ricerca della verità dei fatti e delle loro cause.

Quindi è apparso opportuno prevedere che gli atti e le risultanze delle inchieste tecnico-formali, ove sia in corso procedimento penale, siano trasmessi a cura del presidente del comitato al giudice competente per essere acquisiti agli atti del processo.

L'articolo 5 contiene un rinvio alle norme della Parte II, Libro I, Titolo VIII del codice della navigazione, per quanto non previsto nella presente legge.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'emanazione di norme per la provvista di personale investigativo e di personale addetto agli uffici.

Per assicurare il funzionamento degli uffici si prevede la provvista di almeno 15 investigatori coordinati direttamente dal

comitato e di personale di supporto in numero non inferiore alle 25 unità.

Ai fini dell'assunzione degli investigatori si è ritenuto opportuno stabilire un sistema di rapporto a termine, di durata non superiore ai sette anni, rinnovabile; in tal modo sarà possibile acquisire rinnovate e aggiornate competenze professionali in un delicato settore di attività dell'amministrazione. La scelta deve avvenire sulla base di una procedura di concorso, per titoli e colloqui. Possono partecipare estranei all'amministrazione in una determinata percentuale e impiegati dello Stato, civile e militari, e di enti pubblici in possesso di una adeguata competenza professionale.

Devono essere, poi, determinati il ruolo organico e lo stato giuridico ed economico del personale addetto agli uffici (25 unità) prevedendosi, in via transitoria, una riserva di posti per il personale dello Stato.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria.

Il disegno di legge riproduce analogo provvedimento già presentato alla Camera dei deputati nel corso dell'VIII legislatura (atto n. 3768) e decaduto per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione - Organi).

È istituito presso il Ministero dei trasporti il Comitato per la sicurezza del volo composto da cinque membri, dei quali uno scelto tra il personale destinatario della legge 2 aprile 1979, n. 97, e quattro scelti tra persone per le quali, per l'attività svolta e per gli studi compiuti, abbiano una elevata competenza professionale nelle materie inerenti ai compiti istituzionali del Comitato, uno dei quali designato dal Ministro incaricato della protezione civile.

I membri del Comitato, uno dei quali con funzioni di presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, e durano in carica quattro anni.

Segretario del Comitato è un funzionario del ruolo di cui all'articolo 6 lettera b), della presente legge, nominato dal presidente.

Gli emolumenti mensili del presidente e dei membri del Comitato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presidente ed i membri del Comitato appartenenti ad amministrazioni dello Stato, saranno collocati fuori dal ruolo organico di appartenenza o, se militari in servizio permanente effettivo, in soprannumero ai rispettivi organici, anche in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per tutta la durata del mandato e percepiranno in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra l'emolumento di cui al comma precedente ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nel-

le misure mensili in godimento alla data della nomina nell'incarico, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali ed al lordo dell'IRPEF.

ART. 2.

(Comitato - Riunioni - Funzioni).

Il Comitato per la sicurezza del volo si riunisce periodicamente ed almeno due volte all'anno; compila, alla fine di ogni anno, una relazione al Ministro dei trasporti sullo stato della sicurezza del volo in Italia e sui suoi riflessi di carattere internazionale.

Anche in attuazione delle convenzioni e nel quadro delle intese internazionali concernenti il terrorismo e la pirateria aerea, il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) provvede a tutte le funzioni, demandate dal codice della navigazione — Parte II, Libro I, Titolo VIII (Delle inchieste sui sinistri) — alla Commissione tecnico-amministrativa per le inchieste tecnico-formali; nonché, anche di ufficio, alle indagini sui mancati incidenti aeronautici e sugli eventi di qualsiasi natura pregiudizievoli per la sicurezza del volo, al fine di accertarne le cause.

L'incarico della direzione delle indagini può essere affidato dal presidente ad uno o più membri del Comitato; le indagini sono espletate con la collaborazione, ove occorra, di esperti in determinate materie. Le relazioni sulle inchieste tecnico-formali e sulle indagini sono presentate al Ministro dei trasporti;

b) formula raccomandazioni e fornisce elementi per la sicurezza del trasporto aereo;

c) mantiene i rapporti con amministrazioni ed organizzazioni nazionali e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con amministrazioni e organizzazioni estere e con organizzazioni internazionali al fine di una proficua collaborazione nei settori delle indagini per incidenti aeronautici e della relativa prevenzione;

d) formula proposte al Ministro dei trasporti per la predisposizione e l'attuazione dei piani per la sicurezza del volo.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Comitato si avvale di appositi uffici, ai quali è assegnato il personale di cui all'articolo 6. L'organizzazione interna degli uffici è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, sentito lo stesso Comitato.

Alle riunioni di cui al primo comma del presente articolo possono partecipare i responsabili degli uffici di cui al precedente comma.

ART. 3.

(Poteri del presidente).

Il presidente del Comitato:

a) convoca e presiede il Comitato e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) sottoscrive con firma unica gli atti e i documenti del Comitato;

c) dirige gli uffici e vigila sul loro andamento;

d) può delegare a singoli membri del Comitato funzioni di direzione per specifiche materie;

e) formula all'Ufficio centrale per il coordinamento, nell'ambito del Ministero dei trasporti, dei problemi della protezione civile, proposte inerenti alla sicurezza del traffico aereo.

ART. 4.

*(Poteri del Comitato -
Risultanza delle inchieste
tecnico-formali).*

Il Comitato, avvalendosi anche degli investigatori del ruolo di cui al successivo articolo 6, lettera a):

a) può richiedere atti, documenti e informazioni ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore del trasporto aereo,

nonché al personale addetto e ai passeggeri. Può anche disporre l'audizione personale;

b) può provvedere a dirette verifiche su aeromobili e impianti, anche se sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e previo nulla-osta di questa, su luoghi comunque interessati a vicende inerenti al trasporto aereo e su scuole di volo;

c) può avvalersi della consulenza di enti di ricerca pubblici o privati competenti nel settore del trasporto aereo.

Gli atti e le risultanze delle inchieste tecnico-formali sono trasmessi dal presidente, ove sia in corso procedimento penale, al giudice competente per essere acquisiti agli atti del processo.

ART. 5.

(Rinvio).

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme del codice della navigazione — Parte II, Libro I, Titolo VIII.

Le norme della presente legge non si applicano agli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice della navigazione.

ART. 6.

(Delega).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge con l'osservanza dei sottoindicati principi e criteri direttivi, al fine di disciplinare:

a) l'istituzione di un ruolo di investigatori per la sicurezza del volo con un numero di posti non superiore a quindici in relazione alle effettive esigenze del Comitato nonché la determinazione dello stato giuridico e del trattamento economico degli investigatori stessi.

Gli investigatori, da assumersi con rapporto di durata non superiore a sette anni, rinnovabile, possono essere scelti, in misura non superiore ad un terzo, tra i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione e per il resto tra impiegati dello Stato, civili e militari, e di enti pubblici operanti nel settore, che siano in possesso di adeguata competenza professionale in una o più discipline inerenti i compiti di istituto.

La scelta degli investigatori è effettuata sulla base di un concorso per titoli e per colloquio su materie professionali. La Commissione esaminatrice è composta in maggioranza da membri del Comitato per la sicurezza del volo.

Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, durante il servizio nel ruolo degli investigatori, sono collocati fuori dei rispettivi ruoli organici di appartenenza o, se militari in servizio permanente effettivo, in soprannumero ai rispettivi organici anche in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Essi cessano comunque dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

b) i ruoli organici e lo stato giuridico del personale necessario per il funzionamento degli uffici, la cui dotazione complessiva non può superare le venticinque unità, ripartite nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312; nella prima attuazione del decreto delegato, può essere trasferito agli uffici del Comitato anche personale dell'amministrazione dello Stato che ne faccia domanda, previo accertamento di idoneità da effettuarsi mediante concorso per titoli e colloquio e con garanzia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

c) il trasferimento di servizi e funzioni in materia di indagini su incidenti aerei dagli uffici centrali e periferici della Direzione generale dell'aviazione civile al Comitato per la sicurezza del volo.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1983 e in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1984 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.